I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1462/84 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, denominato in appresso « protocollo »,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo prevede la concessione di un aiuto alla produzione di cotone, il cui importo è fissato sulla base della differenza esistente tra un prezzo d'obiettivo e il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato ; che, per la determinazione di tale prezzo, il prezzo dei semi di cotone è un elemento importante ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2169/81 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/84 (2), prevede che, in deroga al primo comma dello stesso paragrafo, sino alla fine della campagna 1983/1984, per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone si tenga conto delle offerte e dei corsi constatati sul mercato greco, a causa del regime di controllo all'importazione applicabile in Grecia sino alla fine del 1983, istituito in virtù dell'articolo 82 dell'atto di adesione del 1979 ;

considerando che l'articolo 4, pagrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2169/81 prevede, in deroga al primo comma del suddetto paragrafo, che, sino alla fine della campagna 1983/1984, siano presi in considerazione le offerte e i corsi constatati sui principali mercati in Grecia per i prodotti di cui al primo comma di detto paragrafo ;

considerando che, quantunque il regime di controllo all'importazione applicabile in Grecia sia stato soppresso alla fine del 1983, le offerte presentate sul mercato mondiale dei semi e dell'olio di cotone, nonché i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale rischiano di non divenire rappresentativi per la tendenza del mercato comunitario di questi prodotti nella campagna 1984/1985 ; che, per garantire una corretta applicazione del regime di aiuto per il cotone nella campagna in questione, occorre prorogare ulteriormente per una campagna la deroga prevista all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, ed all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2169/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e nell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2169/81 gli anni « 1983/1984 » sono sostituiti da « 1984/1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(2) GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LENGAGNE